



COMUNE DI TISSI

CAP. 07040 - Provincia di Sassari

Ordinanza n° 6 del 2 Maggio 2003

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSTATATO che nel territorio comunale circolano numerosi cani lasciati vagare liberamente dai proprietari o detentori, che vanno ad aggiungersi a quelli randagi, formando dei piccoli branchi e creando problemi di sicurezza nonché d'igiene pubblica;

VISTE le segnalazioni di aggressioni contro cittadini ed animali inermi causati dalla scorretta ed irresponsabile conduzione di cani di grossa taglia od appartenenti a razze considerate pericolose;

CONSTATATO ancora che i proprietari o detentori dei cani li conducono a passeggio nelle aree pubbliche e non provvedono poi alla raccolta degli escrementi;

VISTA l' Ordinanza n° 7 del 15/04/1999, con la quale veniva imposto l' obbligo di condurre i cani di qualunque razza al guinzaglio;

VISTO il D.P.R. dell' 8.2.1954, n° 320 recante il " Regolamento di Polizia Veterinaria";

VISTA la Legge 14/08/1991, n° 281, "Legge quadro in materia di animali d' affezione e prevenzione del randagismo";

VISTO il D.M. del 14/10/1996 - "Norme in materia di affidamento dei cani randagi";

VISTO l' art. 672 del Codice Penale - " Omessa custodia e malgoverno di animali";

VISTO l' art. 638 del Codice Penale - " Uccisione e danneggiamento di animali altrui";

VISTO l' art. 2052 del Codice Civile - " Danno cagionato da animali";

VISTO l' art. 77 del vigente Regolamento di Polizia Urbana ;

VISTO il T.U.L.C.P. n° 267 del 18.8.2000

ORDINA

- 1) E' severamente vietato lasciar vagare cani incustoditi sull' area pubblica o sull' area privata aperta al pubblico
- 2) L' accompagnamento di cani su area pubblica e su area privata aperta al pubblico è permesso unicamente tramite conduzione al guinzaglio da parte di persona capace e responsabile;
- 3) I cani di grossa mole o di indole aggressiva (mastini, bulldogs, sanbernardo, danesi, boxer, doberman, pastori tedeschi, pit bull, rottweiler, incroci con tali razze e similari) oltre che tenuti al guinzaglio dovranno essere muniti di museruola regolamentare;
- 4) E' vietato l' accesso dei cani, anche se accompagnati e condotti al guinzaglio, negli spazi pubblici riservati allo svago, al gioco dei bambini e nei giardini, nonché nei negozi ed esercizi pubblici;
- 5) L' accompagnatore dell' animale è tenuto a raccogliere immediatamente gli escrementi lasciati dal suo animale sul suolo pubblico.

I cani che vagano incustoditi potrebbero essere catturati e condotti presso il canile convenzionato della L.I.D.A., sezione di Sassari, con la sovrintendenza del Servizio Veterinario dell' A.S.L.n° 1 e del Comando di Polizia Municipale di questo Comune.

Gli animali dei quali saranno eventualmente identificati i detentori, verranno restituiti ai legittimi proprietari previo pagamento delle spese di cattura, custodia e mantenimento intercorse dal giorno della cattura fino al giorno del ritiro.

Le violazioni delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza saranno punite con una sanzione da Euro 25,00 a Euro 500,00 .

Qualora il mancato rispetto delle suindicate norme produca potenziale pericolo per l' incolumità pubblica o cagioni danni a terzi, oltre alle eventuali disposizioni penali, saranno applicate le sanzioni previste dalle Leggi vigenti.

La presente Ordinanza, pubblicata e diffusa ai sensi di legge, abroga la precedente n° 7 del 15 Aprile 1999 e sarà notificata al Servizio Veterinario Sanità Animale della A.S.L. N°1 di Sassari.

Ai sensi dell' art.3. c. 4°, della L. 7.8.1991, n° 241, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, nel termine di gg. 60 dalla pubblicazione all' Albo Pretorio, al T.A.R. della Sardegna o ricorso alternativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 dalla suddetta pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Dalla residenza Municipale, li 2 Maggio 2003

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Antonio CARTA)